



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF019

## INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 4

<b>OGGETTO</b>	<b>OBBLIGO DEL POS E INCERTEZZA DELLE SANZIONI</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.LGS. 218/2017; L. 208/2015; D.M. 24/01/2014; D.L. 150/2013; D.L. 179/2012
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>01/02/2018</b>

*Sintesi: in relazione all'obbligo di mettere a disposizione dei clienti un POS da parte dei soggetti passivi Iva non è ancora del tutto chiaro se si tratti di un obbligo "ex se" o sia subordinato alla richiesta del cliente. A tal fine non risultano ancora approvate le disposizioni attuative che introducono le sanzioni applicabili in caso di rifiuto di accettazione del pagamento tramite carte di credito/bancomat.*

L'art. 15 del D.L. 179/2012 ha stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014, che:

- i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali,
- sono tenuti ad accettare anche **pagamenti** effettuati attraverso **carte di debito**.

Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Il citato art. 15 **rinvia a successivi interventi legislativi** l'attuazione delle disposizioni anche con riferimento:

- alla introduzione di eventuali importi minimi
- alle modalità e termini per l'adempimento
- ai soggetti interessati.

Il **D.M. 24/01/2014** ha attuato la disposizione, fornito definizioni ed ambito applicativo dei pagamenti mediante carte di debito.

DEFINIZIONI	CONTENUTO
<b>carta di debito</b>	Strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all'accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell'utilizzatore, che non finanzia l'acquisto ma consente l'addebito in tempo reale
<b>circuito</b>	Piattaforma costituita dal complesso di regole e procedure che consentono di effettuare e ricevere pagamenti attraverso l'utilizzo di una determinata carta di pagamento
<b>consumatore o utente</b>	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta
<b>esercente</b>	Beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all'accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici
<b>terminale evoluto di accettazione multipla</b>	Terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l'accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella "a banda magnetica" o a "microchip"

**Ambito di applicazione:** il DM Ha disposto che l'obbligo di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat), si applicava a tutti i pagamenti di **importo superiore a € 30** disposti a favore dei soggetti "esercenti" per l'acquisto di prodotti o la prestazione di servizi.

Inoltre, veniva disposto che **in sede di prima applicazione, e fino al 30/06/2014, l'obbligo era limitato** ai soli pagamenti effettuati a favore degli anzidetti soggetti, per lo svolgimento di attività di vendita di prodotti e

prestazione di servizi il cui fatturato dell'anno precedente a quello nel corso del quale è effettuato il pagamento era superiore a € 200.000.

Tuttavia, lo stesso decreto rinvia ad un successivo provvedimento, da emanarsi entro il 27/06/2014 (che corrisponde ai 90 giorni decorrenti dal 28/03/2014), la possibilità di:

- definire nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato rispetto a quelli dallo stesso stabiliti;
- disporre l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

### MODIFICHE E CHIARIMENTI

Il DL 150/2013 ha **prorogato al 30/06/2014 il termine di decorrenza** di tale obbligo al fine di consentire agli interessati di adeguarsi all'obbligo di possesso del POS.

#### LA DOTTRINA

Il Consiglio Nazionale Forense (Circ. del 20/05/2014) ha ritenuto di fornire le seguenti interpretazioni:

- la disposizione normativa **introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico**, ed il suo campo di applicazione è limitato ai casi in cui saranno i clienti a richiedere al professionista il pagamento tramite carta di debito;
- l'esigenza del cliente di pagare con una carta di debito necessita l'accettazione da parte del professionista di tale forma di pagamento
- la richiesta al **professionista, sprovvisto del dispositivo**, di effettuazione del pagamento tramite carta di debito, determina la **sola messa in mora del creditore** e, di conseguenza, la **non liberazione del debitore** dall'obbligazione pecuniaria
- il **rifiuto** dell'accettazione del pagamento tramite la carta dei debito non determina **nessuna sanzione**.

Il Governo, rispondendo **all'interrogazione n. 5-02936 dell'11/06/2014**, ha confermato l'interpretazione fornita dalla circolare del C.N.F., e cioè che si è in presenza di un onere e non di un obbligo giuridico.



**Nota:** in tal senso, come si legge nell'interrogazione, sembra in effetti deporre il fatto che **non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti** che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica. In tal caso, peraltro, si determinerebbe un'ipotesi di "mora del creditore" con gli effetti previsti dall'art. 1207 del C.C.

### NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016

La legge di stabilità 2016 ha esteso l'obbligo per i commercianti e i professionisti:

- di accettare pagamenti **anche mediante carte di credito**, oltre che di debito,
- tranne nei casi di **oggettiva impossibilità tecnica**.

Ha inoltre previsto fossero introdotte con appositi decreti:

- agevolazioni per contenere le commissioni interbancarie in conformità alla normativa europea
- **disposizioni di carattere sanzionatorio**.

È stata infine prevista l'estensione, dal 1/07/2016, dell'obbligo di accettare pagamenti elettronici anche con riferimento ai dispositivi di **controllo di durata della sosta (vedi Nota Anci del 18/05/2017)**.

Con ulteriori decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

## GLI EMENDAMENTI RESPINTI NELLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Al fine di pervenire ad una soluzione chiara e unitaria, in sede di approvazione della legge di Bilancio 2018 la commissione finanze della camera aveva approvato degli emendamenti.

In particolare era stata prevista la soppressione della norma istitutiva (art. 15 DL 179/2012), sostituita da alcune specifiche previsioni che riguardavano tutti i pagamenti elettronici.

D.L. 179/2012	PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE FINANZE DELLA CAMERA	
art. 15, co. 4	A decorrere dal 30/06/2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 231/2007.	TESTO VIGENTE
	<p>Dal 01/07/2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 del D.L. 179/2012, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lett. f) del co. 1 dell'art. 7 del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.</p> <p><b><i>A decorrere dal 30/06/2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica e nelle seguenti fattispecie:</i></b></p> <p><b><i>a) vendita di valori bollati;</i></b>  <b><i>b) pagamento delle tasse automobilistiche;</i></b>  <b><i>c) pagamento delle sanzioni per le violazioni del Codice della strada;</i></b>  <b><i>d) vendita di carburanti per autotrazione;</i></b>  <b><i>e) esercizio di attività professionale esclusivamente nei rapporti tra professionisti.</i></b></p> <p>Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 231/2007</p>	MODIFICHE NORMATIVE NON RECEPITE
art. 15, co. 5	Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al co. 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.	TESTO VIGENTE
	<p>Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al co. 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative, <b><i>in conformità a quanto stabilito dall'articolo 693 del codice penale</i></b>. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.</p> <p><b>Codice penale, art. 693 "Rifiuto di monete aventi corso legale":</b> chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a € 30.</p>	MODIFICHE NORMATIVE NON RECEPITE

Tali emendamenti **non sono, tuttavia, stati recepiti**:

- nè nell'ambito dell'approvazione definitiva della legge di bilancio
- né nel successivo recepimento della Dir. UE relative ai servizi di pagamento elettronico.

## SITUAZIONE ATTUALE E INTERVENTI MANCATI

Il **D.Lgs. 218/2017** ha recepito la **direttiva (UE) 2015/2366** relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.



### Nota: tale provvedimento

- ha stabilito l'importo delle commissioni interbancarie per le operazioni tramite carte di credito e debito
- **ma non quello delle sanzioni destinate ai soggetti individuati dal suddetto D.L. 179/2012 che rifiutano il pagamento tramite POS.**

In conclusione, allo stato dell'arte mancano gli interventi legislativi relativi al regime sanzionatorio. Pertanto, si ritiene debbano ritenersi ancora valide le precisazioni fornite dall'interrogazione parlamentare del 2014:

- ➔ il **pagamento tramite carte di credito o bancomat non costituisce un obbligo giuridico (non si applica alcuna sanzione** in caso di mancato messa in funzione di un POS)
- ➔ professionisti e commercianti possono quindi legittimamente opporsi all'utilizzo del POS (nel qual caso, tuttavia, il debitore potrà opporsi al pagamento, dovendosi così addivenire ad una successiva composizione).

